

# MEMENTO PRATICO IPSOA-FRANCIS LEFEBVRE

## **Fiscale 2011**

### **Definizione delle liti fiscali pendenti**

(con Circ. AE 48/2011)

*Novembre 2011*



La manovra correttiva 2011 (DL 98/2011 conv. in L. 111/2011) ha introdotto alcuni istituti deflattivi delle controversie tributarie di limitato valore che hanno rilevante impatto sulla gestione del contenzioso e della tutela del contribuente e, fra questi, di immediata applicazione è la definizione delle liti fiscali pendenti.

In particolare, le **liti fiscali pendenti** con l’Agenzia delle entrate alla data del 1° maggio 2011 e di valore non superiore a 20.000 euro, possono essere definite con il pagamento di un importo forfetario, secondo quanto già a suo tempo previsto con i condoni del 2002.

Di seguito si illustrano quali sono le liti pendenti potenzialmente definibili, il costo della definizione, gli adempimenti necessari e gli elementi di convenienza.

Il testo è aggiornato con i chiarimenti forniti dalla Circ. AE 24 ottobre 2011 n. 48/E.

## Definizione delle liti fiscali pendenti

(art. 39 c. 12 DL 98/2011 conv. in L. 111/2011)

### 10

Entro il **30 novembre 2011**, è possibile definire le liti fiscali pendenti dinanzi alle Commissioni tributarie o al giudice ordinario in ogni grado del giudizio e di **valore** non superiore a 20.000 euro, a domanda del soggetto che ha proposto l’atto introduttivo e con il pagamento di una somma forfetariamente determinata, secondo le modalità di seguito illustrate.

Salvo alcune particolarità, si applica quanto a suo tempo previsto per la precedente chiusura delle liti pendenti (art. 16 L. 289/2002) ritenendosi pertanto validi i chiarimenti di prassi al tempo forniti in proposito che vanno integrati con quelli più recenti.

Si tratta esclusivamente delle liti aventi ad oggetti **rapporti di natura tributaria** (il fatto che la lite sia definitivamente radicata dinanzi alle Commissioni tributarie per effetto di giudicato implicito non vale a mutarne la natura di lite non fiscale, Circ. AE 24 ottobre 2011 n. 48/E).

### 15

**Valutazione di convenienza** Una volta accertato che la lite che lo interessa è definibile, il contribuente deve valutarne l’effettiva convenienza considerando il possibile esito del giudizio, il rischio di soccombenza e le spese necessarie per proseguire la difesa, a fronte di quanto dovuto per la definizione.

Va però considerato che la definizione della lite non costituisce causa di esclusione della **punibilità ai fini penali** e che, salvo i casi di soccombenza dell’Agenzia delle entrate nell’ultima pronuncia resa, se quanto versato in pendenza di giudizio è superiore a quanto dovuto per la definizione, non spetta il **rimborso dell’eccedenza**.

Inoltre, il pagamento e la presentazione della domanda di definizione non sono sufficienti per la sospensione della **riscossione in pendenza di giudizio**, dovendosi invece attendere la comunicazione di regolarità della domanda da parte dell’Agenzia, cosa che richiederà del tempo e che potrebbe comportare la necessità di ulteriori esborsi per evitare l’esecuzione forzata (v. n. 56) senza peraltro che vi sia sempre diritto al rimborso di quanto versato. È auspicabile in proposito che l’Agenzia delle entrate e le società del gruppo Equitalia, anche nel silenzio della norma, agevolino i soggetti che intendono aderire alla definizione.

In proposito, l’Agenzia ha solo previsto che dopo aver riscontrato l’integrale pagamento di quanto dovuto, l’Ufficio, sulla base di un sommario controllo della definibilità della lite, disponga subito, senza necessità di specifica istanza, la sospensione della riscossione dei ruoli il cui obbligo di pagamento verrà meno per effetto della definizione della lite (Circ. AE 24 ottobre 2011 n. 48/E).

L’Agenzia delle entrate intende avvertire i soggetti interessati con una comunicazione informativa della possibilità di definizione delle liti pendenti.

---

## a. Liti definibili

### 20

Può essere oggetto di definizione ogni **autonoma lite** (avente cioè ad oggetto ogni singolo avviso di accertamento, provvedimento di irrogazione delle sanzioni e ogni altro atto di imposizione impugnato) che rispetta tutte le seguenti 3 condizioni:

- è **pendente** alla data del 1° maggio 2011;
- ha come **controparte** l'Agenzia delle entrate;
- è di **valore** non superiore a 20.000 euro.

### 25

**Lite pendente** Si considera pendente la lite per la quale, **alla data del 1° maggio 2011** (non rileva che fosse festa):

- è stato proposto **l'atto introduttivo** del giudizio senza che sia intervenuta sentenza passata in giudicato. E' sufficiente che sia stato proposto il ricorso o l'appello (ne sia richiesta la notifica), ancorché alla stessa data non sia stato effettuato il deposito presso la Commissione tributaria adita, a condizione che non sia ancora decorso il termine (30 gg) per costituirsi in giudizio. Per il **ricorso in Cassazione** la condizione richiesta è che alla predetta data non sia stata depositata presso la cancelleria la relativa sentenza, in quanto tale deposito determina la fase terminale del processo, salvo che si tratti di cassazione con rinvio;
- sia stato dichiarato **inammissibile** l'atto introduttivo con pronuncia non passata in giudicato. Non è richiesta la pendenza della lite sul rapporto sostanziale, essendo ammessa la chiusura in tutte le ipotesi in cui sussista l'obbligo per il giudice di emanare un provvedimento decisorio della lite stessa, a prescindere dall'eventualità che l'atto introduttivo sia affetto da vizi comportanti invalidità o inammissibilità ostative all'esame del merito. A tale regola fanno eccezione i casi di **inesistenza** dell'atto introduttivo per mancanza dei requisiti minimi di forma e contenuto.
- pende il termine per **impugnare la decisione**. Tale termine è infatti sospeso (v. n. 45).

Non sono però definibili le liti oggetto di **pronuncia passata in giudicato** nel periodo compreso **tra il 1° maggio 2011 ed il 5 luglio 2011**, prima, cioè, dell'entrata in vigore della norma (Circ. AE 24 ottobre 2011 n. 48/E).

La lite oggetto di **conciliazione giudiziale** può essere definita se al 30 novembre 2011 il contribuente non ha ancora versato la prima rata di quanto dovuto per la conciliazione: il pagamento infatti ne determina il perfezionamento.

### 33

**Lite avente ad oggetto l'IVA** Nonostante alcune incertezze, non dovrebbero permanere dubbi sulla legittimità della definizione di liti pendenti che abbiano ad oggetto l'IVA anche in riferimento alla normativa comunitaria (Dir. 77/388/CEE).

Un **primo orientamento** giurisprudenziale aveva ritenuto che la definizione delle liti pendenti comportando una rinuncia dell'Amministrazione finanziaria all'accertamento rimesso al giudice tributario, della pretesa fiscale, contrastasse con la Direttiva e dovesse essere disapplicata, secondo quanto affermato dalla Corte Giust. CE 17 luglio 2008 n. C-132 in merito ad altre forme di condono (Cass. 18 settembre 2009 n. 20068).

Questo **orientamento** è stato però superato **dalle Sezioni Unite** secondo cui la definizione di una lite in corso con il contribuente, in funzione della riduzione del contenzioso in atto, secondo parametri rapportati allo stato della lite al momento della domanda di definizione, garantisce la riscossione di un credito incerto sulla base di un trattamento paritario tra i contribuenti ed è pertanto legittima anche in materia di IVA avendo ambito differente rispetto a quello ritenuto illegittimo dalla Corte di Giustizia (Cass. SU 17 febbraio 2010 n. 3676 e Cass. 22 settembre 2011 n. 19333).

## 35

**Controparte** Possono essere definite solo le liti promosse nei confronti dell' Agenzia delle entrate e dunque contro:

- le **direzioni provinciali** dell' AE
- le **direzioni regionali** dell' AE;
- i **centri di servizio** (ad esempio quello di Pescara);

Sono invece **escluse** le liti promosse nei confronti dell' Agenzia delle dogane e l' Agenzia del territorio nonché nei confronti di Comuni, Province e Regioni.

Sono altresì escluse le liti, non riguardanti atti impositivi, relative all' operato dell' **Agente della riscossione** (come ad esempio quelle relative all' impugnazione di fermo amministrativo di veicoli, di iscrizione di ipoteca, di risposta ad istanze di rateazione, di cartella di pagamento), ancorché parte formale in giudizio risulti l' Agenzia delle entrate. Sono, però, definibili le liti relative ad atti impositivi emessi dall' Agenzia delle entrate che vedono come parte in giudizio, oltre all' Agenzia, anche l' Agente della riscossione (Circ. AE 24 ottobre 2011 n. 48/E).

Sono **definibili anche** le liti concernenti sanzioni amministrative comunque irrogate dall' Agenzia delle entrate, cioè sanzioni che, anche se non strettamente correlate alla violazione di norme tributarie, sono comunque connesse con violazioni di norme riconducibili alla gestione dei tributi. Vi rientrano, ad esempio, le sanzioni irrogate all' azienda di credito delegata al pagamento dei tributi nel caso di tardivo versamento all' erario.

## 38

**Valore della lite** Per valore della lite si intende l' importo dell' **imposta** che ha formato oggetto di contestazione in primo grado, **al netto** degli interessi, delle indennità di mora e delle eventuali sanzioni collegate al tributo, anche se irrogate con separato provvedimento.

Il valore della lite è determinato con riferimento a **ciascun atto impositivo** contestato nel giudizio, indipendentemente dal numero di soggetti interessati e dai tributi in esso indicati.

Nel caso in cui con il medesimo ricorso siano stati **impugnati più provvedimenti**, il valore della lite deve essere calcolato tenendo conto di ogni singolo atto in contestazione e considerando tutti i tributi in contestazione, comprese addizionali ed IRAP.

Nel caso in cui l' atto impugnato rechi indicazione **solo dei maggiori imponibili** e non dell' imposta il valore della lite è dato dall' imposta liquidabile sulla base dell' imponibile accertato.

E' irrilevante l' eventuale **riunione di più giudizi**, in quanto il valore da considerare è sempre quello relativo alla lite inizialmente instaurata.

## 40

**Casi particolari** Per quanto concerne le liti aventi ad oggetto la **rettifica di perdite**, per la verifica del limite di valore e la determinazione dell' importo dovuto, si distinguono le seguenti ipotesi:

**a)** il contribuente intende definire la lite ma **non affrancare la perdita**;

in questo caso, il valore della lite è dato alla maggiore imposta accertata, o, in mancanza di imposta, dalle sanzioni irrogate;

**b)** il contribuente intende definire la lite ed **affrancare la perdita**.

In questo caso, l' avviso di accertamento, a seguito della rettifica della perdita, evidenzia un imponibile o, comunque, delle imposte dovute, e il valore della lite si ottiene sommando alle maggiori imposte accertate anche l' imposta virtuale commisurata all' ammontare delle perdite in contestazione.

Se, invece, la rettifica della perdita non ha comportato accertamento di imposte, il valore della lite è determinato sulla base della sola imposta virtuale che si ottiene applicando le aliquote vigenti per il periodo d' imposta oggetto di accertamento all' importo risultante dalla differenza tra la perdita dichiarata e quella accertata (Circ. AE 21 marzo 2003 n. 17/E e Circ. AE 24 ottobre 2011 n. 48/E).

**L' affrancamento** della perdita prodotto dalla definizione, comporta che la stessa rileva per la determinazione del reddito dei periodi d' imposta successivi.

#### **Esempio** (Circ. AE 24 ottobre 2011 n. 48/E)

La Alfa SPA, per l'anno d'imposta 2007, ha dichiarato ai fini Ires una perdita di 50.000 euro, computata interamente in diminuzione del reddito complessivo dell'anno successivo, anch'esso, per semplicità, pari a 50.000 euro.

Per effetto di tale computo, il reddito dichiarato per l'anno 2008 diviene pari a 0.

A seguito di avviso di accertamento notificato ai fini Ires per l'anno d'imposta 2007, la perdita di tale periodo viene completamente disconosciuta. L'Agenzia notifica **avviso di accertamento anche per l'anno d'imposta successivo** (2008), col quale viene recuperata la perdita generata nel 2007 e

computata in diminuzione nel periodo d'imposta 2008 e viene, inoltre, rideterminato il reddito complessivo per effetto del recupero a tassazione di maggiori ricavi (ad esempio pari a 20.000 euro): il reddito accertato è, pertanto, pari a 70.000 euro.

In tal caso possono prospettarsi le **seguenti soluzioni**.

**1.** Alfa SPA può definire la lite pendente relativa all'anno d'imposta 2007. Il costo della definizione viene determinato prendendo a base l'imposta virtuale calcolata sulla perdita rettificata:

- 50.000 euro x 33% = 16.500 euro

- 16.500 euro x 30% = 4.950 euro..

In tal caso, il contribuente può affrancare l'intera perdita dichiarata e computarla in diminuzione dell'imponibile relativo all'anno d'imposta 2008. Nella lite relativa a quest'ultimo anno d'imposta verrà a cessare parzialmente la materia del contendere, limitatamente al recupero operato all'ufficio per effetto del disconoscimento delle predette perdite. La controversia proseguirà per il rilievo riguardante i maggiori ricavi recuperati a tassazione ovvero potrà essere definita anch'essa.

**2.** In alternativa, Alfa SPA può anche definire solo la lite relativa all'anno d'imposta 2008. In tal caso, non essendo definibile parzialmente la controversia, il valore della lite è pari all'imposta relativa all'intero maggior imponibile accertato sul quale va applicata l'aliquota del 30%.

In questo caso, il costo della definizione è pari a: euro 19.250 x 30% = euro 5.775.

## **41**

In caso di liti relative alla irrogazione di **sanzioni non collegate al tributo**, delle stesse si tiene conto ai fini del valore della lite.

Qualora con provvedimento separato siano state irrogate **sanzioni collegate al tributo** ma lo stesso non sia oggetto di contestazione si ritiene che il giudizio, introdotto allo scopo di contestare solo le sanzioni, possa definirsi avendo riguardo all'ammontare di queste ultime. Ove venga chiusa la controversia relativa al tributo a cui le sanzioni siano collegate, non occorre definire autonomamente la controversia relativa alle sanzioni, in quanto nella stessa, per effetto della definizione del tributo, viene a cessare la materia del contendere.

Nel caso in cui con un unico atto o con atto separato sia stato richiesto il pagamento del tributo e delle sanzioni amministrative ad esso collegate ed il contribuente abbia prestato **acquiescenza** al tributo, contestando in primo grado solo le sanzioni, occorre far riferimento esclusivamente alle sanzioni contestate. Parimenti, nell'ipotesi di **acquiescenza parziale** sul tributo il valore si determina in base all'ammontare del tributo in contestazione in primo grado, senza tener conto delle sanzioni e degli interessi.

## **42**

**Esclusioni** Sono escluse dalla definizione le liti aventi ad oggetto il **recupero di aiuti di Stato** dichiarati illegittimi.

Dovrebbero essere di fatto escluse le liti aventi ad oggetto i **dinioghi e le revoche di agevolazioni**, in quanto di valore indeterminabile; se il diniego o la revoca comporta la liquidazione di maggior tributo e sanzioni conseguentemente dovute, occorre valutare il valore della lite come nelle altre ipotesi.

Non sono definibili neppure le liti aventi ad oggetto il rifiuto espresso o tacito al **rimborso** dei tributi, mancherebbe in tal caso l'interesse del ricorrente alla definizione stesa.

In merito alla precedente possibilità di definizione, la prassi ministeriale riteneva inoltre non definibili le liti aventi ad oggetto **atti di mera riscossione** come l'avviso di liquidazione, l'ingiunzione e il ruolo, salva l'ipotesi in cui questi assolvano anche alla funzione impositiva: non sono dunque definibili quelle concernenti l'**omesso versamento di tributi**, in particolare le liti

aventi ad oggetto **ruoli** emessi per imposte e ritenute dichiarate dai contribuenti e dai sostituti ma non versate.

Tuttavia, nei casi di impugnazione del ruolo emesso a seguito di controllo formale (ai sensi dell'art. 36 bis DPR 600/73 e 54 bis DPR 633/72) con rettifica della dichiarazione (ad esempio per **riduzione o esclusione di deduzioni e detrazioni** o di altre correzioni IVA), la lite dovrebbe rientrare fra quelle definibili. In tali ipotesi, infatti, il ruolo assolve anche ad una funzione impositiva, diversa dal mero recupero di imposte dichiarate e non versate (Circ. AE 21 febbraio 2003 n. 12/E).

Se impugnando la **cartella di pagamento** ed il relativo ruolo, il contribuente contesta l'omissione o l'invalidità della notifica del precedente atto di accertamento, questa può considerarsi lite avente ad oggetto atto impositivo e non solo di riscossione ed essere quindi definibile, salvo che non sussista altro giudizio avente ad oggetto l'accertamento.

### 43

Non possono essere oggetto di definizione le liti pendenti aventi ad oggetto **tributi doganali, i contributi e premi previdenziali e assistenziali** (se questi sono indicati negli accertamenti, il relativo importo non concorre alla determinazione del valore), i **tributi locali** gestiti dai relativi enti (ICI, TARSU ecc.) e neppure quelle **che hanno usufruito di precedenti definizioni** agevolate e neppure le liti connesse alla corretta applicazione delle stesse, quali quelle concernenti il rigetto di una precedente domanda di definizione agevolata ovvero l'esatta determinazione delle somme dovute dal contribuente a tal fine (Circ. AE 21 febbraio 2003 n. 12/E).

L'AE ritiene non definibile, la lite avente ad oggetto **l'omesso versamento dell'IRAP** dovuta dai lavoratori autonomi che l'hanno dichiarata ma non versata ritenendo insussistente il presupposto dell'autonoma organizzazione (Circ. AE 24 ottobre 2011 n. 48/E).

Nel caso di avviso di **liquidazione dell'imposta principale di successione**, occorre valutare caso per caso: nel caso in cui l'atto contenga esclusivamente la liquidazione dell'imposta in base a quanto dichiarato dal contribuente, non è definibile; se invece l'Ufficio procede anche alla rettifica della dichiarazione, disconoscendo ad esempio passività, riduzioni e detrazioni (come consentito ai sensi dell'art. 33 D.Lgs. 346/90), l'atto ha natura impositiva e può essere entro questi limiti definito.

Le liti aventi ad oggetto il **canone RAI** e le **tasse automobilistiche** (astrattamente definibili quando gestite dall'Agenzia delle entrate), sono solitamente di mera liquidazioni di importi non versati e quindi non sono definibili.

### 45

**Sospensione delle liti definibili** Le liti fiscali potenzialmente definibili sono sospese **dal 7 luglio 2011** fino al **30 giugno 2012**. Qualora sia stata già **fissata la trattazione** della lite nel suddetto periodo, i giudizi sono sospesi a richiesta del contribuente che dichiara di volersi avvalere della definizione; la sospensione può essere chiesta sia oralmente in udienza, che con istanza scritta. Per le liti definibili sono sospesi, da e fino alla stessa data, i termini per la **proposizione** di ricorsi, appelli, controdeduzioni, ricorsi per Cassazione, controricorsi e ricorsi in riassunzione, compresi i termini per la costituzione in giudizio.

La sospensione opera anche con riguardo ad atti di impugnazione dei provvedimenti giurisdizionali individuati con una denominazione diversa da quella espressamente indicata dal legislatore e quindi anche con riguardo ai **reclami contro i provvedimenti presidenziali** (Circ. AE 24 ottobre 2011 n. 48/E).

Le liti per le quali è **stata chiesta la definizione**, inserite negli elenchi che saranno trasmessi entro il 15 luglio 2012 dagli uffici dell'Agenzia agli organi giurisdizionali, sono sospese fino al 30 settembre 2012.

Se il contribuente **non si avvale della definizione**, i residui giorni dei termini processuali riprendono a decorrere dal 1° luglio 2012.

Non sono sospesi i **termini per la presentazione di nuovi documenti e memorie** (art. 32 D.Lgs. 546/92) pertanto è opportuno che il contribuente, se fissata l'udienza di trattazione, richieda la sospensione del giudizio.

## 48

**Riscossione in pendenza di lite** Anche se la lite è sospesa, il versamento di quanto dovuto e la presentazione della domanda di definizione sospendono, in assenza di chiare disposizioni in merito, la riscossione frazionata in pendenza di giudizio.

Se quindi il contribuente ha già ricevuto una **cartella di pagamento** per la riscossione frazionata, il termine per il relativo versamento non è sospeso e sussiste il rischio che, decorsi 60 giorni dalla notifica, Equitalia proceda all'esecuzione forzata.

Si rammenta in proposito che quanto versato in pendenza di giudizio è scomputabile dalle somme dovute per la definizione ma il contribuente non ha diritto al rimborso, salvo il caso di soccombenza dell'Agenzia delle entrate (v. n. 60).

In attesa di chiarimenti in proposito, il contribuente che intende definire la lite, potrebbe fare **istanza di sospensione**, in via giudiziaria alla Commissione tributaria presso cui pende il ricorso (art. 47 D.Lgs. 546/92), oppure in via amministrativa alla Direzione provinciale o regionale che ha emesso l'atto (art. 39 DPR 602/73).

---

### b. Procedimento per la definizione

## 50

Per la definizione della lite **il soggetto che ha proposto l'atto introduttivo deve:**

- determinare e versare l'importo dovuto, avendo riguardo anche a quanto eventualmente versato in pendenza di giudizio (v. n. 60);
- presentare domanda di definizione (v. n. 90).

Per consentire tali adempimenti, le liti definibili sono sospese fino al 30 giugno 2012 (v. n. 45).

In seguito, l'Ufficio dell'Agenzia delle entrate competente comunicherà all'autorità giudiziaria presso cui pende la lite, l'avvenuta presentazione della domanda e queste liti saranno ulteriormente sospese fino alla comunicazione dell'esito della domanda.

## 52

I passaggi e le **date** da ricordare:

<b>7 luglio 2011</b>	da questa data le liti definibili sono sospese
<b>30 novembre 2011</b>	scade il versamento delle somme dovute
<b>31 marzo 2012</b>	scade l'invio della domanda di definizione
<b>30 giugno 2012</b>	termina la sospensione per le liti non definite
<b>15 luglio 2012</b>	gli uffici comunicano l'elenco delle liti per le quali è stata presentata domanda di definizione
<b>30 settembre 2012</b>	comunicazione esito domanda
<b>30 settembre 2012</b>	riprendono a decorre i termini per le liti oggetto di domanda di definizione

---

### 1. Calcolo e versamento delle somme dovute

## 60

Per la definizione l'interessato deve versare una somma calcolata sul valore e sullo stato della lite come riportato nella **tabella** seguente.

**Il valore della lite** è determinato secondo quanto illustrato al n. 38, salvo che è necessario tenere conto, nel caso di liti pendenti in grado successivo al primo, degli **effetti del giudicato interno**.

In caso di giudicato interno formatosi anteriormente alla data della presentazione della domanda (perché ad esempio la statuizione della sentenza in merito ad un particolare aspetto non è stata impugnata), il valore della lite deve essere calcolato tenendo conto del tributo e/o delle sanzioni non

collegate al tributo limitatamente alla parte ancora in contestazione e non coperta da giudicato (Circ. AE 24 ottobre 2011 n. 48/E).

La definizione della lite non pregiudica la debenza di tributi, sanzioni e interessi sulla parte passata in giudicato.

Valore della lite	Stato della lite	Importo dovuto
fino a 2.000 euro	<b>In ogni stato, grado e esito</b>	150 euro
superiore a 2.000 euro	<b>Soccombenza dell’Agenzia delle entrate</b> nell’ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare resa, sul merito ovvero sull’ammissibilità dell’atto introduttivo <b>(1)</b> del giudizio, alla data di presentazione della domanda di definizione <b>(2)</b>	10% del valore della lite con scomputo di quanto versato in pendenza di giudizio e con diritto al <b>rimborso</b> per l’eventuale eccedenza (v. n. 65)
	<b>Soccombenza del contribuente</b> nell’ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare resa, sul merito ovvero sull’ammissibilità dell’atto introduttivo <b>(1)</b> del giudizio, alla data di presentazione della domanda di definizione <b>(2)</b>	50 % del valore della lite con scomputo di quanto versato in pendenza di giudizio
	<b>Soccombenza reciproca</b> (o parziale, cioè quando nessuna delle parti ha ottenuto l’integrale accoglimento delle richieste, di annullamento dell’atto per il ricorrente e di conferma per l’Ufficio), nell’ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare resa, sul merito ovvero sull’ammissibilità dell’atto introduttivo <b>(1)</b> del giudizio, alla data di presentazione della domanda di definizione <b>(2)</b>	10% sulla parte del valore della lite con soccombenza dell’Agenzia delle entrate e 50% sulla parte del valore con soccombenza del contribuente <b>(3)</b>
	Lite pendente, alla data di presentazione della domanda di definizione, <b>in primo grado</b> di giudizio senza alcuna pronuncia giurisdizionale <b>(2)</b> non cautelare, sul merito ovvero sull’ammissibilità dell’atto introduttivo <b>(1)</b>	30% del valore della lite con scomputo di quanto versato in pendenza di giudizio
	Lite pendente, alla data di presentazione della domanda di definizione, a seguito di <b>rinvio al Giudice di primo o secondo grado</b>	30% del valore della lite, considerato che la pronuncia di rinvio fa venir meno quelle precedenti
	Lite interessata da <b>conciliazione giudiziale</b>	30% del valore della lite
	Lite pendente a seguito di sentenza non passata in giudicato di estinzione del processo per <b>rinuncia agli atti del giudizio</b> o per <b>inattività delle parti (4)</b>	somme dovute in base ai punti precedenti in relazione alla precedente pronuncia non cautelare resa, o, in mancanza, 30% del valore della lite
	Lite pendente a seguito di sentenza non passata in giudicato di estinzione del giudizio per <b>cessata materia del contendere</b>	30% del valore della lite

**(1)** Per **atto introduttivo** si intende sia quello introduttivo del giudizio di primo grado, sia le impugnazioni mediante le quali si introducono i successivi gradi del giudizio.

**(2)** Per **pronuncia giurisdizionale resa** si fa riferimento alla data di deposito della pronuncia nel testo integrale, al deposito del solo dispositivo ove sia prevista una sua pubblicazione prima delle motivazioni, o alla comunicazione al contribuente di un provvedimento decisorio del giudizio, qualora non ne sia prevista la pubblicazione mediante deposito. La pronuncia di **inammissibilità** determina la soccombenza del soggetto che ha proposto l’atto di impugnazione dichiarato inammissibile. Alle pronunce di inammissibilità vanno equiparati gli esiti del giudizio che hanno una diversa denominazione, ma che producono effetti analoghi (improponibilità, irricevibilità ecc.).

Non influisce sul costo della definizione la **soccombenza relativa a sanzioni** collegate al tributo, interessi, indennità di mora e spese giudiziali, trattandosi di importi che non rilevano per la determinazione del valore della lite.

**(3)** Ad **esempio**: un contribuente ha impugnato un avviso di accertamento recante maggiore IRES per 10.000 euro (con relative sanzioni ed interessi). La Commissione tributaria provinciale ha annullato parzialmente l’avviso di accertamento, con conferma della legittimità e fondatezza della pretesa limitatamente ad un’imposta pari a 6.000 euro (più sanzioni e interessi relativi). Il valore della lite è pari all’importo del tributo contestato con l’atto introduttivo in primo grado, vale a dire 10.000 euro. Il contribuente, per definire la lite, deve versare:  $(4.000 \text{ (imposta annullata dalla sentenza)} \times 10\%) + (6.000 \text{ (imposta confermata dalla sentenza)} \times 50\%) = 3.400$ . Non incide sul costo della definizione l’annullamento totale o parziale delle sanzioni.

**(4)** Se la pronuncia contiene **sia** una declaratoria di parziale estinzione (ad esempio, a seguito di parziale annullamento dell’atto da parte dell’ufficio) **sia** una decisione sul merito della controversia, si applicano in proporzione sia le regole illustrate per la soccombenza sia quelle per l’estinzione.



## 65

**Scomputo delle somme già versate** Dalle somme dovute si scomputano in ogni caso quelle già versate in pendenza di giudizio prima della presentazione della domanda di definizione.

Possono essere scomputate le somme **versate a titolo di** tributo, sanzioni amministrative, interessi ed indennità di mora di spettanza dell'Amministrazione finanziaria, iscritte a ruolo a titolo definitivo o provvisorio.

Se le **somme già versate** alla data di presentazione della domanda di definizione risultano **maggiori** o uguali all'importo dovuto per la definizione il contribuente non deve effettuare alcun versamento.

Nel caso di **soccombenza dell'Agenzia** delle entrate nelle liti di valore superiore a 2.000 euro, il contribuente ha diritto al rimborso delle somme già versate se eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione (v. n. 68).

Non dovrebbero essere scomputabili le somme versate a titolo di **aggio della riscossione**, in quanto non sono di spettanza dell'Agenzia delle entrate.

## 68

**Rimborso in caso di soccombenza dell'Agenzia** Nel caso di soccombenza dell'Agenzia delle entrate nell'ultima pronuncia non cautelare resa, e dunque, di **sentenza favorevole (anche parzialmente) al contribuente**, per la definizione di lite di valore superiore a 2.000 euro, il contribuente ha diritto a scomputare da quanto dovuto per la definizione, quanto versato in pendenza di giudizio ed al rimborso dell'eventuale eccedenza.

Il **rimborso**, al netto di quanto scomputato dal contribuente, verrà disposto dall'Agenzia delle entrate senza necessità di specifica istanza, previa verifica della regolarità della definizione.

Il diritto al rimborso può spettare anche nel caso in cui la **soccombenza** dell'Agenzia sia solo **parziale** (v. esempio seguente).

### Esempio

Un contribuente ha impugnato un avviso d'accertamento recante maggiore IRES per 10.000 euro e sanzioni nella misura del 100% per 10.000. In pendenza di giudizio, il contribuente provvede al pagamento di 5.000 euro d'imposta e 1.000 euro di interessi.

La sentenza di primo grado annulla parzialmente l'avviso di accertamento, con conferma della legittimità e fondatezza della pretesa limitatamente ad un'imposta pari a 3.000 euro oltre a interessi e sanzione rideterminata su tale ammontare.

Il contribuente per definire la lite deve versare:

$$[(10.000 - 3.000) \times 10\%] + [(10.000 - 7.000) \times 50\%] = 2.200$$

Nell'ipotesi in cui le somme già versate siano inferiori all'importo dovuto per la definizione (2.200 euro), il contribuente deve versare la differenza. Viceversa, se il contribuente, come nel caso ipotizzato, ha versato un importo superiore a quanto dovuto per la definizione, per stabilire se ha diritto, e in che misura, al rimborso dell'eccedenza, si procede a "liquidare" la sentenza. L'Agenzia dispone il rimborso delle somme già versate nella misura in cui risultino non più dovute a seguito dell'ultima pronuncia provvisoriamente esecutiva per legge, al netto della parte scomputata in sede di definizione della lite e pertanto (Circ. AE 21 febbraio 2003 n. 12/E):

somme iscritte a ruolo e pagate	6.000
somme dovute per la definizione	2.200
Eccedenza	3.800
imposta risultante da sentenza e interessi corrispondenti	3.600
somme da rimborsare	200

## 70

**Casi particolari** Si esaminano alcune situazioni particolari che incidono sul costo e sulla procedura di definizione della lite.

### 73

**Sentenza successiva al versamento** La presentazione della domanda di definizione è il momento rilevante per la determinazione dello stato della lite (sussistenza di una pronuncia non cautelare e soccombenza) e potrebbe accadere che, una volta già versata la somma dovuta, intervenga – prima della domanda - una sentenza che modifica il calcolo dell'importo dovuto.

Si ritengono valide le indicazioni fornite dall'Amministrazione in merito alla precedente definizione e riportate nella **tabella** seguente (Circ. AE 21 febbraio 2003 n. 12/E).

Caso	Effetti sulle somme dovute	Differenza
pronuncia più favorevole al contribuente	le somme già versate risultano di ammontare superiore a quelle dovute	il contribuente ha diritto, a seguito della verifica della regolarità della definizione, alla restituzione di quanto versato in eccesso
pronuncia più favorevole all'Agenzia delle entrate	le somme già versate risultano di ammontare inferiore a quelle dovute	il contribuente deve versare la differenza entro la data di presentazione della domanda

### 75

**Liti con più soggetti interessati** Può accadere che una medesima lite interessi più contribuenti coobbligati al pagamento. Si tratta, ad esempio, dell'**avviso di rettifica ai fini del registro** avente ad oggetto un contratto di cessione di azienda notificato sia all'acquirente che al venditore.

In questi casi, prima di procedere al calcolo di quanto dovuto ed al versamento, è opportuno verificare se gli altri soggetti coobbligati vi abbiano già provveduto in quanto la definizione effettuata da parte di **uno dei coobbligati** è efficace anche a favore degli altri, con modalità differenti a seconda che vi siano una o più liti pendenti, come riportato nella **tabella** seguente.

Caso	Situazione della lite	Effetti della definizione (*)
gli interessati hanno impugnato congiuntamente l'atto impositivo	pende <b>un'unica lite</b> con tutti gli interessati	la regolare definizione da parte di uno degli interessati produce automaticamente l'effetto dell'estinzione della controversia anche nei confronti degli altri
gli interessati hanno impugnato separatamente l'atto impositivo	pendono <b>distinte liti</b> aventi ad oggetto lo stesso atto	la regolare definizione da parte di uno degli interessati produce automaticamente l'effetto dell'estinzione della controversia anche nei confronti degli altri. Definita la prima lite, andrà chiesta la cessata materia del contendere anche per le altre
solo alcuni degli interessati hanno presentato ricorso	<b>l'atto è definitivo per alcuni</b> mentre c'è lite pendente per altri	la regolare definizione della lite ha effetto anche per chi non ha impugnato e l'Agenzia non può effettuare ulteriori azioni di riscossione nei loro confronti ma non si fa luogo a rimborso di quanto da questi già versato

(\*) L'eventuale **rimborso di eccedenze** spettanti secondo quanto detto al n. 65 e s., può avvenire, in forza della definizione ottenuta da uno dei coobbligati, anche a favore di altri coobbligati che in precedenza hanno effettuato i versamenti a titolo provvisorio, ma che poi non si sono avvalsi personalmente della definizione.

Ciascun coobbligato solidale che decide di avvalersi della definizione **non può scomputare** dalle somme dovute per la definizione i versamenti già effettuati a titolo provvisorio dagli altri coobbligati che non si siano avvalsi personalmente della definizione.

### 77

**Accertamento a società di persone** Solitamente l'accertamento notificato alla società rettifica anche il reddito ma liquida esclusivamente le maggiori imposte IVA e IRAP in quanto l'IRPEF è a carico dei soci.

In questo caso, le **liti instaurate dai singoli soci** e quella instaurata dalla società sono autonome e la definizione può essere richiesta indipendentemente dagli altri interessati. La definizione della lite della società non ha effetto sulle liti dei soci.

## 78

**Pagamento** Entro il **30 novembre 2011** il soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio per chiudere le liti pendenti deve effettuare il pagamento, **per ciascuna di esse**, di una somma come sopra determinata. Il versamento deve essere effettuato, in unica soluzione, **tramite** Mod. F24 con elementi identificativi e con **esclusione della compensazione**.

I soggetti **titolari di partita IVA** devono effettuare il versamento in via telematica secondo le ordinarie disposizioni.

Effettuato il versamento, è **opportuno** che il contribuente provveda entro breve termine anche alla presentazione della domanda di definizione, anche se il termine a disposizione è maggiore (v. n. 90) evitando così il rischio di modifica dei presupposti della definizione (v. n. 73).

## 82

**Compilazione modello F24** Il modello F24 con elementi identificativi (prelevabile dal sito internet dell'Agenzia delle entrate) deve essere compilato come segue (Ris. AE 5 agosto 2011 n. 82/E):

- nel campo <<codice fiscale>> della sezione contribuente, il codice fiscale del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo di primo grado; se il versamento è effettuato da un soggetto diverso, deve essere indicato il codice fiscale di chi effettua il versamento mentre quello del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo deve essere indicato nel campo <<codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare>> con il codice identificativo <<71>> nell'apposito seguente campo;
- nel campo <<codice ufficio>>, il codice della Direzione provinciale o regionale dell'Agenzia delle entrate che è parte nel giudizio;
- nel campo <<tipo>>, il carattere <<R>>;
- nel campo <<elementi identificativi>>, la sigla <<DLF>> (definizioni liti pendenti);
- nel campo <<codice>>, il codice 8082;
- nel campo <<anno di riferimento>>, l'anno d'imposta cui si riferisce l'atto impugnato;
- nel campo <<importi a debito versati>>, l'importo dovuto e versato.

Di seguito si riporta, come **esempio**, il Modello di versamento compilato da un contribuente per la definizione della lite pendente con la Direzione Provinciale I di Milano, Ufficio controlli (cod. T9B), avente ad oggetto un avviso di accertamento per l'anno 2009 in cui la somma dovuta è di 1.500 euro.

Scadenza del 30-11-2011 Mod. F24 Versamenti con elementi identificativi

DELEGA IRREVOCABILE A: \_\_\_\_\_

MODELLO DI PAGAMENTO UNIFICATO

AGENZIA \_\_\_\_\_ PROV. \_\_\_\_\_

PER L'ACCREDITO ALLA TESORERIA COMPETENTE

**CONTRIBUENTE**

**CODICE FISCALE** R S S M R A 3 5 P 2 5 F 2 0 5 H

**DATI ANAGRAFICI** ROSSI

cognome, denominazione o ragione sociale nome

data di nascita sesso (M o F) comune (o Stato estero) di nascita prov.

2 5 0 9 1 9 3 5 M MILANO M I

**DOMICILIO FISCALE** MILANO

comune prov. via e numero civico

M I PIAZZA DUOMO 1

**CODICE FISCALE del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare** \_\_\_\_\_ codice identificativo \_\_\_\_\_

**SEZIONE ERARIO ED ALTRO**

codice ufficio codice atto

T 9 B \_\_\_\_\_

tipo	elementi identificativi	codice	anno di riferimento	importi a debito versati
R	D L F	8082	2009	1.500,00

## 85

**Insufficiente versamento** In caso di mancato od insufficiente versamento della somma dovuta, la definizione non ha effetto.

Tuttavia, se l'insufficiente versamento è dovuto ad **errore scusabile** commesso dal contribuente nella determinazione e nel versamento della somma dovuta, la Direzione regionale o provinciale competente comunica la differenza dovuta per la regolarizzazione, con atto notificato secondo le modalità previste per gli accertamenti o tramite raccomandata.

Ai fini del perfezionamento della definizione, **il contribuente deve** versare tali somme, maggiorate degli interessi legali a decorrere dal 31 novembre 2011, con le modalità illustrate al n. 82 **entro** trenta giorni dal ricevimento della comunicazione (art. 16 c. 9 L. 289/2002 e Provv. AE 13 settembre 2011).

La **scusabilità dell'errore** va riferita alla mancanza di negligenza nella individuazione della somma dovuta ovvero alla sussistenza di condizioni di **obiettiva incertezza** o di particolare **complessità** del calcolo (ad es. determinazione degli interessi sulle somme dovute in pendenza di giudizio). In ogni caso, salvo il caso di scomputo di somme già versate, non potrà ritenersi scusabile l'errore consistente nel versamento inferiore a 150 euro, trattandosi dell'importo minimo determinato per la definizione (Circ. AE 21 febbraio 2003 n. 12/E).

---

## 2. Domanda di definizione

## 90

**Domanda di definizione** Entro il **2 aprile 2012** (il 31 marzo previsto dalla norma cade di sabato) il contribuente interessato deve presentare, esclusivamente **in via telematica** (canali Entratel o Fisconline) tramite i soggetti abilitati dall'Agenzia delle entrate o gli intermediari incaricati, per ciascuna lite pendente, una distinta domanda di definizione.

In alternativa, si può rivolgere ad una Direzione provinciale dell'Agenzia delle entrate, a cui consegnare la domanda già compilata e sottoscritta, in tempo utile per eseguire la trasmissione telematica.

La domanda, insieme al versamento di quanto eventualmente dovuto, è condizione essenziale per il perfezionamento della definizione.

Il modello di domanda è **reperibile** in formato elettronico sul sito internet dell'Agenzia delle entrate.

L'attivazione della procedura telematica deve essere attivata dall'Agenzia delle entrate; fino a quel momento, nel caso di consegna della domanda all'Ufficio per l'invio, l'Ufficio attesta l'avvenuta presentazione tramite modello 8 cartaceo o altra attestazione.

## 92

Il **modello** di domanda è di semplice compilazione: in particolare sono **necessari i seguenti dati**:

- codice della Direzione provinciale o regionale competente: va indicato il codice identificativo della Direzione provinciale o regionale controparte nel giudizio e che è competente in ordine all'istruttoria del contenzioso al momento della presentazione della domanda (i codici sono prelevabili sul sito internet dell'Agenzia delle entrate);
- i dati identificativi del richiedente che è parte nel giudizio (o di chi presenta la domanda per altri, come il rappresentante le gale della società, l'erede del contribuente defunto ecc.);
- i dati della lite fiscale pendente (v. figura successiva);
- i dati relativi all'impegno alla presentazione telematica del modello e la sottoscrizione.

## DATI DELLA LITE FISCALE PENDENTE

Organo giurisdizionale	Sede
Tipo di atto impugnato	Numero atto impugnato
Periodo d'imposta / anno di registrazione	Data di notifica del ricorso o dell'atto di citazione o dell'appello
Registro Generale	Numero ricevuta
Valore della lite	Importo dovuto
Data di versamento	Importo versato in pendenza di giudizio
Importo versato per la definizione	

Come si può notare, il contribuente deve indicare separatamente quanto dovuto ai fini della definizione e quanto versato in pendenza di giudizio al fine dello scomputo. Il campo <<numero ricevuta>> è facoltativo.

### c. Esito

#### 100

Ogni Direzione provinciale o regionale dell' Agenzia delle entrate dopo aver comunicato agli uffici giudiziari interessati, entro il 15 luglio 2012, l'elenco delle liti per le quali è stata presentata domanda (al fine dell'ulteriore sospensione delle stesse) controlla la regolarità ed il pagamento di quanto dovuto per poi depositare, **entro il 30 settembre 2012**, una comunicazione attestante l'esito del controllo.

#### 110

**Accoglimento della domanda** In caso di regolarità e dunque accoglimento della domanda, la Commissione tributaria (o altro ufficio giudiziario presso cui pende la lite) dichiara l'estinzione del giudizio definito.

Nei giudizi pendenti avanti le Commissioni tributarie provinciali, regionali, di primo e secondo grado di Trento e Bolzano l'estinzione è dichiarata con sentenza di cessazione della materia del contendere.

Per l'estinzione dei giudizi pendenti innanzi alla Commissione tributaria centrale si provvede con ordinanza comunicata alle parti; l'estinzione diviene definitiva ove non venga avanzato ricorso da una delle parti entro 60 giorni dalla comunicazione. I menzionati soggetti possono delegare un membro della Commissione a dichiarare cessata la materia del contendere, mediante emissione di ordinanze di estinzione. Il termine per comunicare la data dell'udienza alle parti e per il reclamo avverso tali ordinanze è di 30 giorni. Anche nel processo civile dalla comunicazione di regolarità della definizione da parte dell'ufficio consegue la dichiarazione di estinzione.

In seguito al perfezionamento della definizione, gli Uffici dell'Agenzia disporranno, senza necessità di specifica istanza, la **sospensione della riscossione dei ruoli** il cui obbligo di pagamento viene meno per effetto della chiusura della lite; successivamente, dopo aver accertato la regolarità della definizione, procederanno allo sgravio dei predetti ruoli non pagati, sempre senza necessità di specifica istanza.

#### 115

**Rigetto della domanda** Entro il 30 settembre 2012 l'Agenzia delle entrate deve anche notificare l'eventuale diniego della definizione all'interessato, il quale entro 60 giorni lo può **impugnare** dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la lite. Nel caso in cui la definizione della lite è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la sentenza può essere impugnata unitamente al diniego della definizione entro 60 giorni dalla sua notifica.